

L'obbligo di protezione nei luoghi di lavoro

In premesse si deve osservare che il D.lgs. 81/08 ha avuto una portata innovativa rispetto al contesto previgente. Mentre infatti il risalente d.P.R. n. 547/1955 e il successivo D.lgs. 626/2004 individuavano come soggetto tutelato il solo lavoratore subordinato limitandosi a prevedere per il datore di lavoro, presso cui il lavoratore autonomo si recasse a prestare la propria opera, un obbligo di informazione relativo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro di riferimento, il quadro di riferimento vigente prevede un ambito di applicazione molto più ampio.

In particolare si evidenzia la definizione di cui all'art. 2 lett.a) del D.lgs. 81/08 laddove precisa che per «lavoratore» si deve intendere la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.